

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 1951

(35ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (N. 1629):

VARALDO, *relatore* Pag. 338

« Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati » (N. 1630):

CINGOLANI, *relatore* 339

« Modifica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo alle indennità di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, i militari del Corpo equipaggi militari marittimi e le loro famiglie » (N. 1631):

CADORNA, *relatore* 340

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo alla applicazione dei normali limiti di età

ai generali di armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo » (N. 651) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	341, 343
CADORNA, <i>relatore</i>	341
FACCHINETTI	342, 343
PALERMO	342, 343, 344
CALDERA	342, 343
CERICA	343
MICELI PICARDI	343
CINGOLANI	344

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bardini, Beltrand, Bruna, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Facchinetti, Gasparotto, Lazzaro, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Moscatelli, Ottani, Palermo, Panetti, Pertini, Salvi e Varaldo.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro.

CEMMI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (N. 1629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore*. Con questo disegno di legge si intende conferire il grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Devo ricordare che il ruolo dei maestri di scherma dell'Esercito è stato soppresso, però coloro che si trovavano in questo ruolo sono stati mantenuti in servizio fino all'esaurimento del ruolo stesso. Finora i maestri di scherma potevano giungere fino al grado di tenente: con questo schema di legge si conferisce loro il grado di capitano, senza però che questa promozione comporti la corresponsione degli emolumenti economici propri del grado di capitano.

L'articolo 1 del disegno di legge regola appunto la posizione dei tenenti maestri di scherma dell'Esercito, stabilendo che il grado di capitano può esser loro conferito previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici. L'articolo 2 riguarda i tenenti maestri di scherma dell'Aeronautica e precisa che in questo caso il grado di capitano può essere conferito previo giudizio favorevole della competente Commissione di avanzamento, sempre che i pari gradi dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di maggiore o uguale anzianità, dichiarati idonei all'avanzamento, abbiano conseguito la promozione al grado superiore.

L'articolo 3 riguarda i tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza.

Le ragioni che hanno ispirato questo provvedimento consistono nel fatto che con un provvedimento precedente si è conferito il grado di capitano ai maestri direttori di banda delle tre Armi cui appartengono i tenenti maestri di scherma di cui parliamo. Il provvedimento in esame tende quindi a sanare una disparità di trattamento tra i maestri direttori di banda e i maestri di scherma. Questa considerazione soprattutto mi induce a suggerire alla Commissione l'approvazione del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Ai tenenti appartenenti al ruolo degli ufficiali maestri di scherma dell'Esercito, soppresso con l'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e conservato ad esaurimento a norma dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, i quali abbiano compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico e il limite di età per essi stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali che abbiano ottenuta la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria, come stabilito dall'ultimo comma del citato articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

(È approvato).

Art. 2.

Fermi restando il trattamento economico ed il limite di età stabiliti dalle vigenti disposizioni, ai tenenti maestri di scherma della Aeronautica, che abbiano compiuto il periodo di servizio previsto dalle disposizioni in vigore per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole della competente Commissione di avanzamento, il grado di capitano, sempre che i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di maggiore o uguale anzianità, dichiarati idonei all'avanzamento, abbiano conseguito la promozione al grado superiore.

(È approvato).

Art. 3.

Ai tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza, che abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio

IV COMMISSIONE (Difesa)

35^a RIUNIONE (17 maggio 1951)

favorevole delle competenti autorità giudiziarie, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico ed il limite di età per essi stabilito dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali che abbiano ottenuto la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico complessivo degli ufficiali subalterni della Guardia di finanza, quale risulta dalle disposizioni vigenti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati** » (N. 1630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Premii ai sottufficiali non in carriera continuativa e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che per questo disegno di legge la 5^a Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Il provvedimento si compone di due parti. In primo luogo tende ad elevare la misura di questi premi, alcuni dei quali risalgono a provvedimenti del 1909 e del 1938; in secondo luogo tende a parificare il trattamento fatto ai sottufficiali non in carriera continuativa e ai graduati e militari di truppa delle tre Armi in quanto fino ad oggi si avevano trattamenti differenziati. Tale differenziazione si era andata formando in periodo antecedente alla guerra in quanto qualcuna di queste Armi, forse perchè preferita dal legislatore del tempo, veniva ad essere trattata meglio delle altre. La misura del premio viene ora elevata in modo che rappresenti una ricompensa digni-

tosa, e non è uguale per tutti coloro che lasciano il servizio bensì è proporzionata al periodo di servizio prestato. Precisamente per ciascun anno di servizio prestato viene corrisposto un premio di congedamento pari a 20 giorni dell'ultima paga percepita. Tali criteri rispondono a giustizia e ad umanità. Prego pertanto la Commissione di votare favorevolmente questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a 20 giorni dell'ultima paga percepita.

Nei confronti del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per comprovati motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a 20 giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o rafferma compiuto; la frazione di un anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero.

Nei casi di cattiva condotta abituale o di rendimento medio inferiore al normale, il premio di congedamento è ridotto dalla metà al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento.

Nessun premio è dovuto al personale prosciolto dalla ferma per motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.

(È approvato).

Art. 2.

In caso di rafferma, al personale di cui al precedente articolo 1 è dovuto un premio nella misura di 15, 20 o 25 giorni dell'ultima paga percepita, rispettivamente, per le ferme maturate di 3, 5 e di oltre 5 anni.

(È approvato).

Art. 3.

Sono soppressi i premi, le gratificazioni e le indennità di fine ferma, di fine rafferma, di congedamento, di rendimento, nonché di arruolamento e i soprassoldi mensili ed i premi annui durante le rafferme, comunque consentiti dalle vigenti disposizioni in favore del personale indicato negli articoli precedenti.

(È approvato).

Art. 4.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 28.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-1951 sarà provveduto med'ante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 265 (fondo a disposizione) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la somma di lire 9.300.000 e con gli stanziamenti già iscritti nel capitolo 88 dello stesso stato di previsione della spesa per la residua somma di lire 19 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo alle indennità di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, i militari del Corpo equipaggi militari marittimi e le loro famiglie » (N. 1631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo alle indennità di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, i militari del Corpo equipaggi marittimi e le loro famiglie ».

Dichiaro aperta la discussione generale e avverto che anche per questo disegno di legge

la 5ª Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, stabiliva che agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina militare, che da una posizione a terra si recavano a una posizione di imbarco, fosse corrisposta una indennità quale rimborso delle spese di trasporto personale e di bagaglio per i membri della famiglia. L'indennità di trasferimento era corrisposta anche quando l'ufficiale o il sottufficiale della Marina militare sbarcavano, rappresentando in tale caso il rimborso delle spese per il trasferimento della famiglia dal luogo della precaria residenza a quello della nuova destinazione. Però questo articolo 1 stabiliva anche che l'indennità venisse corrisposta a condizione che la residenza precaria della famiglia durante il periodo dell'imbarco fosse fissata entro la circoscrizione territoriale di una provincia nella quale esistesse una sede di Comando in capo di dipartimento marittimo, o di Comando militare marittimo autonomo, o di Comando militare marittimo o di Comando marina. Questo vincolo era in relazione con la politica di incremento demografico svolto dal regime fascista costringendo le famiglie, durante il periodo di imbarco del coniuge, a dimorare in una zona di approdo. Oggi questa disposizione è divenuta gravosa da rispettare per le difficoltà che incontrano le famiglie a trovare alloggio in queste sedi, che, per essere state bombardate ripetute volte e quindi molto danneggiate nel patrimonio edilizio durante la passata guerra, sono soggette a grave crisi. Pertanto il Ministero ha presentato il disegno di legge in esame che abolisce la norma restrittiva del decreto 3 giugno 1938, n. 850, permettendo alle famiglie, durante il periodo di imbarco del coniuge, di prendere residenza precaria in qualsiasi sede del territorio nazionale.

Faccio notare che questo disegno di legge importa una maggiore spesa annua di lire 1.500.000 ma che a questa spesa è stabilito che si faccia fronte con le somme già stanziare nel capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Nessuna preoccupazione quindi vi è dal lato finanziario.

Devo anche far presente alla Commissione che in merito a questo disegno di legge è già stato chiesto il parere del Consiglio superiore della marina, e che questo supremo organo si è pronunciato favorevolmente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all' esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

Il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, è abrogato.
(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 1.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con le somme già stanziare nel capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo alla applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo » (N. 651) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo ».

Nella precedente riunione avevamo incaricato il rappresentante del Governo di prendere contatto col Procuratore generale militare per avere un definitivo chiarimento circa la que-

stione giudiziaria relativa al generale Pirzio Biroli. Ha pertanto facoltà di parlare il senatore onore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In seguito all'incarico ricevuto dall'onorevole Presidente e dall'onorevole Commissione, ho preso contatto col Procuratore generale militare. Il Procuratore generale militare non poteva assicurarmi ufficialmente che nessun addebito può farsi contro il generale Pirzio Biroli, essendo stato questi deferito a procedimento penale ed essendo il procedimento tuttora in corso; inoltre, egli si è preoccupato che un provvedimento come quello che noi stiamo discutendo possa portare qualche turbamento di carattere internazionale, in quanto la Jugoslavia, avendo denunciato il generale Pirzio Biroli come criminale di guerra, potrebbe dispiacersi che l'Italia non soltanto non sollecita il procedimento penale a carico del detto generale ma addirittura gli dà un premio per la sua attività.

Questo è quanto mi ha riferito il Procuratore generale, il quale mi ha pure confermato, come ho già detto, che l'istruttoria a carico del generale Pirzio Biroli è in corso.

PRESIDENTE. Siccome la Commissione aveva incaricato anche me (e non certo per mancanza di fiducia nei confronti del senatore Vaccaro) di prendere contatto col Procuratore generale militare, posso comunicare che nel colloquio che ho avuto con lui il Procuratore generale militare, generale Borsari, mi ha dichiarato le stesse cose che or ora avete udito dal Sottosegretario di Stato. A me ha soltanto aggiunto che non gli risultava nulla che potesse gravare sul passato del generale Pirzio Biroli. Tale risposta mi pare che lasci aperta la via alla decisione della Commissione.

CADORNA, *relatore*. Non entrerò nel merito della questione, avendolo già fatto altre volte nelle sedute passate, e perciò non posso che richiamarmi a quanto l'onorevole Facchinetti e l'onorevole Palermo chiesero la volta scorsa, e cioè che fosse dato un limite di otto giorni al Procuratore generale per adempiere al suo compito. Non era giusto infatti che sulle spalle di un generale pesassero per anni e anni accuse, senza che si procedesse ad accertare la fondatezza delle accuse stesse. Si stabilì pertanto che

IV COMMISSIONE (Difesa)

35ª RIUNIONE (17 maggio 1951)

se entro quel limitato periodo di tempo non fosse stata presa una decisione da parte del Procuratore generale militare la Commissione avrebbe ugualmente preso una decisione. Ora sono trascorsi ben due mesi da quella seduta e pertanto ritengo che la Commissione possa oggi decidere con tutti gli elementi che ha, votando a favore del disegno di legge il quale è già stato largamente discusso in tutti i suoi aspetti nelle sedute passate.

FACCHINETTI. Mi associo alle conclusioni del relatore senatore Cadorna, non senza rinnovare le mie esplicite riserve sulla situazione che ci vien creata da parte del Procuratore generale militare, il quale mentre in colloqui con persone rivestite di alta autorità continua ad affermare che non vi è nessun elemento di accusa a carico del generale Pirzio Biroli, non trova il modo di compiere il suo dovere e cioè di archiviare la pratica per mettere in pace la coscienza di tutti.

Le preoccupazioni di ordine internazionale non possono influire sulle decisioni del Procuratore generale militare, il quale si deve solo preoccupare se risulti qualche cosa a carico del generale sottoposto a procedimento penale.

In ogni modo, la sua dichiarazione che non gli consta nessun elemento di accusa contro il generale Pirzio Biroli è quella che per noi ha maggior peso, e per parte sua il Procuratore generale non dovrebbe fare altro ormai che archiviare la pratica assumendo finalmente le sue responsabilità.

Diversamente, la nostra Commissione verrebbe posta in una curiosissima situazione e cioè di non saper cosa fare. Per quanto riguarda poi le ripercussioni d'ordine internazionale, è facile rispondere che sono ormai trascorsi cinque anni dalla fine della guerra e pertanto chi aveva conti da rendere li ha resi, e chi d'altra parte non è riuscito finora a provare alcun capo di accusa non riuscirà certo a provarlo in seguito.

Fatte queste riserve, mi associo — proprio « per disperazione » — alle conclusioni del relatore.

PALERMO. Mi associo a quanto ha detto il senatore Facchinetti. Voglio soltanto far rilevare che questa politica di non voler assumere le proprie responsabilità è una politica

che noi dobbiamo stigmatizzare. Quando il Procuratore generale militare dice di non volersi assumere la responsabilità di un provvedimento di archiviazione per tema di complicazioni internazionali che potrebbero nascerne, io dico che questo fatto non riguarda assolutamente la Procura militare; caso mai è un fatto che potrebbe interessare noi.

La risposta del Procuratore generale militare ci mette in condizioni difficili, non sentendo questo alto magistrato la necessità di archiviare la pratica nel m.c. tre riconosce l'innocenza del generale Pirzio Biroli.

Se noi infatti approviamo ora questo provvedimento, verremo a dare l'impressione di premiare un generale che si trova sotto accusa. E questo avviene perchè il Procuratore generale militare non ha il coraggio di assumersi le sue responsabilità. Ebbene, stando così le cose, noi della Commissione della difesa, ci assumeremo ugualmente la nostra responsabilità approvando questo disegno di legge, però dobbiamo protestare contro questi sistemi che devono finire. Il Procuratore generale militare non è il rappresentante del Ministero degli esteri, bensì il rappresentante della giustizia; quindi, se egli ritiene che un cittadino, o un militare, è innocente, ha il dovere di dichiarare questa innocenza e non di continuare in un barcamenarsi che è indecoroso per la giustizia e per la civiltà stessa del popolo italiano.

Dopo queste considerazioni, riconoscendo che l'atto che stiamo per compiere è delicato, io mi associo alla proposta del generale Cadorna di votare questo disegno di legge, protestando però contro l'atteggiamento della Procura militare che ha il dovere di affrontare la situazione.

A questo proposito vorrei anzi richiamare particolarmente l'attenzione del Governo. La giustizia militare non è indipendente bensì dipende dal Potere esecutivo e precisamente dal Ministero della difesa. Orbene, il Ministero della difesa aveva il dovere in questo caso di intervenire e di imporre una soluzione.

CALDERA. Poco fa, in sede consultiva, si parlava di un disegno di legge riguardante la concessione dei passaporti. Il generale Pirzio Biroli, qualora domandasse il passaporto, se lo vedrebbe negare avendo in pendenza un giu-

IV COMMISSIONE (Difesa)

35ª RIUNIONE (17 maggio 1951)

dizio della Magistratura militare. Un altro aspetto del problema è dato dal fatto che il generale Pirzio Biroli in cinque anni non ha mai chiesto all'Autorità giudiziaria militare che venisse risolto il suo caso...

CERICA. L'avrà chiesto almeno dieci volte!

CALDERA. Allora è tanto più grave la colpa del Procuratore militare, che non compie il suo dovere; prego il Ministero della difesa di prender nota di questi rilievi condivisi da tutti i membri della Commissione. Tutti i cittadini hanno diritto di vedere chiarita la loro posizione!

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è per difendere il procuratore generale militare Borsari, il quale non ha bisogno di esser difeso, che prendo la parola. Faccio solo osservare che il procedimento contro il generale Pirzio Biroli e contro altre personalità denunciate dalla Jugoslavia non è chiuso: si tratta di una procedura lunga, difficile, delicata e meticolosa. Devo inoltre dichiarare all'onorevole Palermo che la giustizia militare non è affatto alle dipendenze del Ministero della difesa: essa, come tutte le Magistrature, è indipendente. Ci mancherebbe altro che la giustizia militare fosse alle dipendenze del Potere esecutivo.

PALERMO. Non sono affatto d'accordo con lei...

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per queste ragioni io devo rilevare che il Procuratore generale militare non ha nessuna colpa, e nessuna responsabilità per l'andamento di questa procedura giudiziaria.

MICELI PICARDI. Siccome ritengo che il deliberare oggi su questo disegno di legge non sarebbe giuridicamente valido, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

FACCHINETTI. Le dichiarazioni testè fatte del Sottosegretario annullano, o per meglio dire modificano la situazione che si era stabilita precedentemente. Se vi è una procedura in corso il Procuratore generale militare non è autorizzato a dire neanche in via privata che non gli risulta alcun elemento di accusa. Devo fare presente che non vi sono delle denunce ma delle segnalazioni fatte dalla Commissione della difesa. Non c'è nemmeno una richiesta ufficiale jugoslava che imponga una procedura formale. Gli elenchi che sono in

discussione — a meno che le cose non siano mutate in questi ultimi anni — sono elenchi pervenuti al nostro servizio informazioni da Londra.

Era intenzione infatti del Governo jugoslavo presentare ufficialmente questo elenco, ma non credo che finora l'abbia fatto. Ad ogni modo, se il Procuratore generale non ha elementi per archiviare la pratica, non possiamo che prendere atto che, parlando con alte personalità responsabili e investite di mandato diretto dalla Commissione, egli ha dichiarato che non gli risultava alcun elemento che gli permettesse di accusare il generale Pirzio Biroli. Se fosse vera la versione del Sottosegretario di Stato, noi ritorneremo alla situazione denunciata da me nella prima seduta di questa Commissione quando parlammo di questo argomento. Non mi pare serio che una Commissione italiana liberamente costituita dal Ministero della difesa per esaminare tutti i casi in cui ci fossero responsabilità di crimini di guerra faccia delle segnalazioni al Tribunale militare, e che questi dopo anni di attesa non trovi il modo di fare quello che è il solo suo dovere, cioè di rendere giustizia a coloro che si considera siano innocenti.

Non vi è nessuna contingenza internazionale che possa fermare il corso della giustizia. Noi abbiamo avuto casi infinitamente più gravi di questo, abbiamo avuto il caso del generale Orlando, e, quando si verificò, ci fu contro il generale Orlando una campagna di stampa scatenata dal Paese da cui si supponeva che potesse venire una protesta e da vari giornali anche all'interno; nonostante questo, la Commissione nominata dal Ministero della difesa, (Commissione di cui fanno parte tutti i partiti, compresa l'estrema sinistra), ha reso al generale Orlando la giustizia che gli era dovuta senza temere complicazioni internazionali. La giustizia non può temere rappresaglie. Se non siamo liberi quel tanto che basti almeno per assicurare la tutela degli innocenti quando sono innocenti, noi possiamo andarci a nascondere!

Non toglieate alla Commissione la possibilità di rendere di fatto la giustizia che non viene resa di diritto al generale Pirzio Biroli. Da un anno a questa parte tutti coloro che hanno parlato col Procuratore generale militare hanno

IV COMMISSIONE (Difesa)

35ª RIUNIONE (17 maggio 1951)

riferito a membri di questa Commissione, costantemente, che alla Procura generale non risulta contro il generale Pirzio Biroli alcun elemento che permetta di procedere a una sua incriminazione.

CINGOLANI. Io mi associo a quanto ha detto il senatore Facchinetti, e poichè egli ha voluto ricordare il caso del generale Orlando, devo far presente alla Commissione che quando io lo nominai segretario generale incontrai le stesse difficoltà che oggi si frappongono per il generale Pirzio Biroli. Ebbene, io superai quelle difficoltà nominando senz'altro all'alta carica il generale Orlando. Dichiaro quindi che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli avverto che la Commissione finanze e tesoro ha fatto presente la necessità che nell'articolo 2 alle parole « per l'esercizio 1949-1950 » siano sostituite le altre « per l'esercizio 1950-51 ». In altri termini si chiede che la decorrenza sia posticipata di un anno.

Passiamo ora all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

È aggiunto il seguente comma all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245:

« I generali d'armata di cui al precedente comma conservano *ad personam* il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con le somme già iscritte nel capitolo « Stipendi e assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio finanziario.

Secondo quanto ha fatto presente la Commissione finanze e tesoro propongo che nell'articolo ora letto alle parole « per l'esercizio 1949-50 » siano sostituite le seguenti « per l'esercizio 1950-51 ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento anzidetto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, con le somme già iscritte nel capitolo « Stipendi e assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio finanziario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 18 ottobre 1944.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

PALERMO. Dichiaro che noi ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,50.